



COMUNE DI VETTO

(Provincia di Reggio Emilia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 del 19/05/2014

Sessione straordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), DIFFERIMENTO TERMINE DI PAGAMENTO PRIMA RATA - ESCLUSIONE APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER MANCATO O RITARDATO VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO PER L'ANNO 2014.

L'anno 2014 (DUEMILAQUATTORDICI), il giorno 19 (DICIANNOVE) del mese di MAGGIO alle ore 19,30 nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

- 1 GAROFANI SARA
- 2 GUAZZETTI EMILIO
- 3 RUFFINI FABIO
- 4 RUFFINI ARAMUS SIMONE
- 5 RUFFINI PIERINO MARIO
- 6 RUFFINI MARCO
- 7 CATTOI GIULIANA
- 8 PREDELLI VIVALDO
- 9 LODI STEFANIA
- 10 FIORI RENZINO
- 11 RUFFINI LUIGI
- 12 PIOPPI IVANO
- 13 CROVI MARGHERITA

Sindaco

<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
X	
x	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
	X
	X
X	

Consiglieri presenti n. 10

Assiste il Segretario comunale, dr. Pasquale Schiano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza la signora GAROFANI SARA – Sindaco.

Il Presidente constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Cattoi Giuliana, Lodi Stefania e Crovi Margherita

CC. n. 20 del 19/5/2014: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), DIFFERIMENTO TERMINE DI PAGAMENTO PRIMA RATA - ESCLUSIONE APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER MANCATO O RITARDATO VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO PER L'ANNO 2014.

Il SINDACO illustra l'argomento. Informa che, per i titolari di seconde case, la scadenza per il pagamento della prima rata della TASI è prevista per il 16 giugno p.v.

L'intenzione dell'Amministrazione uscente è quella di non applicare la TASI per la seconda casa, da qui la necessità di rinviarne la scadenza e lasciare ogni decisione ai prossimi amministratori.

Il capogruppo di minoranza, dott. Renzino Fiori, approva la decisione presa e preannuncia il proprio voto favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D Lgs 446/97 in materia di potestà regolamentare, che prevede che i comuni con norma regolamentare possono disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- la legge 27 Dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1, commi 639, 640 e commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili denominato TASI;

CONSIDERATO CHE la legge n. 147 del 2013, così come novellata dal D.L. n. 16/2014 (convertito in legge 2 maggio 2014 n. 68), in particolare prevede:

- **all'art. 1 comma 669** che il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- **all'art. 1 comma 671** che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- **all'art. 1, comma 676**, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

RICHIAMATO IN PARTICOLARE l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013 che prevede, per il primo anno di applicazione, il seguente regime transitorio circa il versamento della TASI per i Comuni che non hanno pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze le aliquote TASI entro il 31/05/2014:

- per gli immobili adibiti ad abitazione principale il versamento dovrà essere effettuato in unica soluzione entro 16 dicembre 2014;
- per gli immobili diversi, invece, il versamento della prima rata va effettuato entro il 16 giugno applicando l'aliquota di base prevista dal comma 676, salvo il conguaglio con le aliquote deliberate dal comune in occasione del versamento della rata di dicembre,

CONSIDERATO TUTTAVIA che, in assenza di un regolamento che fissi la percentuale a carico dell'occupante e del possessore, permane in ogni caso grande incertezza - sia da parte dei

contribuenti che da parte dei centri di assistenza fiscale - sulle modalità di calcolo e pagamento della rata di acconto della TASI sulla base delle sole norme transitorie contenute nel D.L. 16/2014 sopra citato;

DATO ATTO CHE il D.M. 29/04/2014 ha differito al 31/07/2014 il termine per deliberare il bilancio degli enti locali e che pertanto nello scrivente Comune le decisioni in materia verranno assunte dal nuovo Consiglio Comunale che si insedierà dopo le elezioni amministrative del 25 maggio 2014;

CONSIDERATO che la regolamentazione del nuovo tributo e quindi le decisioni circa i cespiti ad esso assoggettati e le aliquote applicabili, non potranno essere prese in tempo utile per il versamento della prima rata fissato dal legislatore nazionale al 16 giugno 2014 e che pertanto si potrebbe determinare per il cittadino l'assurda condizione di dover versare a giugno un acconto per un immobile per il quale il tributo potrebbe risultare non dovuto, esponendolo inutilmente a costi e perdite di tempo;

DATO ATTO CHE al disagio del cittadino si assommerebbe una grossa difficoltà operativa per i centri di assistenza fiscale e per lo stesso ufficio tributi comunale che si potrebbe trovare costretto ad istruire innumerevoli istanze di rimborso, con conseguenti aggravii in termini organizzativi e di costi;

CONSIDERATO ALTRESI' che, in base alle previsioni di legge, la contestazione del mancato versamento della prima rata TASI per i contribuenti che non hanno provveduto nei termini all'adempimento, potrebbe dar adito a innumerevoli contenziosi qualora, in base alle deliberazioni adottate dal comune, l'imposta dovesse risultare non dovuta per i cespiti ricadenti nella rispettiva soggettività passiva e, d'altro canto, la mancata contestazione creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini che, in ottemperanza al disposto della legge, hanno provveduto al versamento dell'acconto (i quali verrebbero inoltre esposti ad un aggravio di costi per chiedere il rimborso del tributo indebitamente versato) e quelli che invece non vi hanno provveduto;

DATO ATTO che l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, conferisce al Comune una potestà regolamentare generale per le proprie entrate, anche tributarie, salve le sole riserve di legge in materia di soggetti passivi, aliquota massima ed oggetto di imposta e salvo il rispetto del principio fondamentale di salvaguardia delle esigenze di semplificazione del contribuente;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 700, della legge n. 147/2013 che prevede che in materia sanzionatoria il Comune ha la facoltà di deliberare - con atto regolamentare adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 - circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale;

RITENUTO PERTANTO - nelle more della approvazione del Regolamento e delle aliquote TASI 2014 - per i motivi sopra esposti ed ai fini del rispetto dei principi di equità, semplificazione degli adempimenti del contribuente, nonché dei principi di efficienza, efficacia ed economicità della azione amministrativa di differire per l'anno 2014, per tutti i contribuenti (e non solo per i possessori di abitazioni principali o immobili equiparati) il termine di versamento della TASI al 16/12/2014 e comunque di non sanzionare in alcun modo il mancato o ritardato versamento da parte dei contribuenti della rata di acconto TASI 2014, purché il tributo (qualora risultasse dovuto in base alle norme regolamentari che verranno

adottate dal Comune entro il termine di legge) , venga completamene versato in sede di saldo entro la data del 16 dicembre 2014;

DATO ATTO INOLTRE che la scelta prospettata comporta il ritardato introito di una somma stimabile in circa €.30.000, che potrebbe determinare l'esigenza di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria, con conseguente addebito di interessi passivi per l'ente stimati in €. 500, ampiamente compensati dal dispendio di risorse umane e finanziarie spiegabili dall'ente per l'istruttoria delle pratiche di rimborso, anche in ragione degli interessi che dovranno essere corrisposti al contribuente;

DATO ATTO CHE:

- con manifesto in data 10/04/2014 il Sindaco Sara Garofani ha reso noto che con Decreto del Prefetto della provincia di Reggio Emilia in data 25/03/2014, sono stati convocati, per il giorno 25/05/2014 i comizi elettorali per lo svolgimento dell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Vetto;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, comma 5°, del D.lgs 267/2000 "i Consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili";
- a decorrere dalla suddetta data, i Consigli Comunali, nell'esercizio della loro discrezionalità amministrativa, potranno autonomamente, non sussistendo una precisa elencazione normativa degli atti che possono a priori classificarsi come urgenti e improrogabili, individuare i casi in cui ricorrono tali circostanze per giustificare l'esercizio delle funzioni loro proprie;
- dette circostanze sono senz'altro da rinvenire ogni qualvolta l'inattività degli organi comporti un danno per l'Ente o si configuri come un inadempimento in relazione a precisi obblighi derivanti da leggi, provvedimenti amministrativi o comunque collegati a vincoli contrattuali;

PRECISATO CHE la presente deliberazione rientra fra gli atti urgenti e improrogabili di cui al sopra citato art. 38 c.5° del D. Lgs 267/2000 in quanto, l'inattività dell'ente, comporterebbe un inutile dispendio di risorse umane e finanziarie per l'ente, anche in ragione degli interessi che dovranno essere corrisposti al contribuente;

VISTI:

- il T. U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano:

Presenti n.10

Votanti n.10

Voti favorevoli n.10 – UNANIMITA'

Voti contrari n.// - Astenuti n.//

DELIBERA

- 1) **DI STABILIRE**, per le ragioni esposte in narrativa, che per l'anno 2014 – nelle more dell'approvazione del Regolamento e delle aliquote TASI 2014 - nel Comune di Vetto per tutti i contribuenti (e non solo per i possessori di abitazioni principale o di immobili equiparati) il versamento della TASI è effettuato in unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014;
- 2) **DI DARE ATTO CHE** in ogni caso per l'anno 2014, nelle more dell'approvazione del Regolamento e delle aliquote TASI 2014 non sarà sanzionato in alcun modo il mancato o ritardato versamento da parte dei contribuenti della rata di acconto TASI 2014, purché il tributo (qualora risultasse dovuto in base alle norme regolamentari che verranno adottate dal Comune entro il termine di legge) venga completamente versato in sede di saldo entro la data del 16 dicembre 2014;
- 3) **DI RINVIARE** a successivi atti consiliari l'approvazione delle aliquote TASI 2014 e del Regolamento TASI, nel quale verranno recepite le disposizioni approvate con il presente atto;
- 4) **DI TRASMETTERE** a norma dell'art. 1, comma 688, della L. 147/2013 nonché degli articoli 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività;
- 5) **DI DARE** mandato agli uffici competenti per la pubblicazione e gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano:

Presenti n.10

Votanti n.10

Voti favorevoli n.10 – UNANIMITA'


Voti contrari n.// - Astenuti n.//

DELIBERA inoltre

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, considerato che la scadenza del termine di versamento della prima rata TASI dell'anno 2014 è imminente e che occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti.

Sul presente atto, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, il Responsabile del Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. Sara Garofani



La seduta è tolta alle ore 19,55

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Sara Garofani

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Pasquale Schiano

La presente deliberazione verrà posta in pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico il giorno 21 MAG 2014 e vi resterà per 15 giorni consecutivi fino al 5 GIU 2014 come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69

Reg. Pubbl. n. _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pasquale Schiano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

li 20 MAG 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Pasquale Schiano

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' **DIVENUTA ESECUTIVA**

IL 19 MAG 2014

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del d.lgs. 267/2000)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Pasquale Schiano

COPIA TRASMESSA PER L'ESECUZIONE ALL'UFFICIO:

- Settore Affari Generali
- Settore Finanziario/Economato
- Settore Demografico
- Settore Sociale/scuola
- Settore Tecnico
- Settore Polizia Municipale

Li.....